Legge regionale 2 marzo 2009, n. 3.
"Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".

In B.U.R. n. 22 del 5 marzo 2009

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente:
"4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell'orata, del pagello e dell'occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all'impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi.".
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 2 Marzo 2009.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)